



Claudia Gucciardo

Allegato "I"

Repertorio n.22.107 Raccolta n.9.358

STATUTO DELLA

FONDAZIONE COMUNITARIA DI AGRIGENTO E TRAPANI

Art.1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") ss.mm.ii. e relative disposizioni di attuazione, una fondazione denominata **"FONDAZIONE COMUNITARIA DI AGRIGENTO E TRAPANI"**.
2. La Fondazione è un Ente Filantropico ai sensi degli artt.37 e 38 del "Codice del Terzo settore".
3. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Agrigento. Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi operative senza necessità di modificare lo statuto.
4. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Art.2 - Scopo e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo sociale, culturale, ambientale ed economico nel territorio della Sicilia e in particolare nelle province di Agrigento e Trapani.
2. Le finalità perseguite dalla Fondazione sono di: promuovere processi di crescita delle persone e delle comunità, a partire dalle situazioni di maggiore fragilità sociale, con prioritaria attenzione al superamento delle diverse forme di emarginazione; promuovere la coesione sociale; promuovere un'economia sociale e solidale; promuovere l'apertura dei sistemi locali allo scambio di risorse, conoscenze e opportunità di sviluppo sostenibile.
3. La Fondazione può svolgere, in via esclusiva o principale, come previsto dall'art.5 del "Codice del Terzo settore", le seguenti attività d'interesse generale:
 - a. interventi e servizi sociali;
 - b. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
 - f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - g. formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa;

- h. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e di persone;
 - i. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
 - j. agricoltura sociale;
 - k. beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - l. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - m. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - n. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - o. promozione della cooperazione euro-mediterranea;
 - p. realizzazione di progetti in collaborazione con altre organizzazioni per promuovere la crescita civile, culturale, sociale ed economica della comunità di riferimento, favorendo in particolare la promozione del bene comune;
 - q. promozione della cultura della donazione, garantendo l'assistenza a coloro che intendono donare e offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie;
 - r. attuazione di ogni forma di stabile collaborazione con enti pubblici e privati e organizzazioni italiane e internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi scopi d'interesse generale, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti;
 - s. stipula di contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.
4. La Fondazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del "Codice del Terzo settore", attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ivi comprese l'istituzione di imprese, con contabilità separata, o l'assunzione di partecipazioni di controllo in enti e società aventi scopi riconducibili a quelli della Fondazione stessa, nonché la gestione di fondi di terzi. L'individuazione di queste attività è operata dal Consiglio di amministrazione.
- È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà: stipulare ogni più opportuno atto, contratto e convenzione che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi statutari; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti anche per concessione amministra-

tiva, in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche; accettare legati, lasciti e donazioni; finanziare e realizzare progetti e programmi sociali, culturali, ambientali di sviluppo locale sostenibile, anche promossi da altre organizzazioni senza scopo di lucro che intendono perseguire i medesimi obiettivi della Fondazione.

Art.3 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

2. Tale patrimonio può essere incrementato con donazioni, lasciti, legati e oblazioni di beni mobili e immobili, che potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

3. Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, secondo i principi di trasparenza e moralità, in modo da conservarne il valore e ottenerne una adeguata redditività.

5. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art.4 - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il successivo 30 aprile il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Revisore legale dei conti, è trasmesso al Consiglio di amministrazione almeno 7 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Nel caso del raggiungimento delle soglie previste dall'art.14 del "Codice del Terzo settore" viene redatto il bilancio sociale e il Consiglio di amministrazione è competente a porre in essere gli adempimenti connessi.

Art.5 - Entrate

La Fondazione persegue gli scopi statutari utilizzando le se-

guenti risorse economiche:

- a. rendite del patrimonio di cui all'art.3;
- b. contributi ed elargizioni di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al perseguimento degli scopi statutarî e non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- c. entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art.7 del "Codice del Terzo settore", attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I fondi occorrenti per la gestione sono depositati in conti correnti bancari, intestati alla Fondazione. I documenti bancari possono essere firmati dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione o dal Direttore generale.

Art.6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- Consiglio di amministrazione;
- Presidente;
- Direttore generale;
- Comitato d'indirizzo;
- Organo di controllo e di revisione legale dei conti.

Possono essere nominati in tutti gli organi coloro che possiedono idonei e documentati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza maturata nella gestione di imprese ed enti operanti nei settori di intervento della Fondazione.

Nella selezione dei componenti degli organi, la Fondazione garantisce l'adozione di processi di nomine funzionali a salvaguardare l'indipendenza, la terzietà, la rappresentanza del territorio e gli interessi sociali sottesi all'attività della Fondazione.

Art.7 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da 5 (cinque) membri nominati dai soci fondatori e precisamente:

- un consigliere designato dall'Arcidiocesi di Agrigento;
- un consigliere designato dalla Diocesi di Trapani;
- un consigliere designato dalla Fondazione Peppino Vismara;
- due consiglieri designati congiuntamente da tutti gli altri soci fondatori in solido con voto a maggioranza semplice scelti in rappresentanza dei versanti provinciali diversi.

Qualora taluno degli aventi diritto alla nomina dei consiglieri della Fondazione non possa o non voglia provvedere alla suddetta nomina, entro trenta giorni dalla richiesta del Consiglio di amministrazione uscente, la stessa sarà effet-

tuata da tutti i soci fondatori. I consiglieri restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Il loro mandato scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

2. Il Consiglio di amministrazione determina i programmi, gli obiettivi e le priorità della Fondazione e verifica i risultati conseguiti. Esso ha il compito di:

- a. elaborare le linee fondamentali e gli indirizzi strategici della Fondazione;
- b. approvare entro il mese di gennaio il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- c. apportare le modifiche al presente statuto;
- d. designare fino a otto componenti del Comitato d'indirizzo;
- e. nominare il Direttore generale;
- f. deliberare ogni atto di straordinaria amministrazione;
- g. eleggere il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione;
- h. approvare eventuali regolamenti interni;
- i. deliberare sulle erogazioni di denaro, beni e servizi secondo i principi di trasparenza, moralità e utilità sociale;
- j. deliberare sugli investimenti del patrimonio e sulla copertura delle spese operative della Fondazione;
- k. deliberare sulla stipula di tutti gli atti, contratti e convenzioni inerenti le attività statutarie;
- l. deliberare in merito all'adesione alla Fondazione di nuovi soggetti fisici o giuridici che s'impegnano a contribuire con significativi apporti al patrimonio di dotazione o allo sviluppo della Fondazione successivamente la costituzione, i quali assumono la qualità di Fondatori. I criteri per la nomina dei nuovi fondatori (Fondatori successivi) che si affiancheranno agli enti che hanno costituito la Fondazione (Fondatori iniziali) saranno stabiliti da apposito regolamento.

3. I consiglieri sono convocati al Consiglio di amministrazione dal Presidente che lo presiede tramite un avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'incontro. L'avviso dovrà pervenire a ciascun consigliere almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Sono valide le convocazioni tramite posta elettronica. In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti e l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi e in via straordinaria quando il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne faccia richiesta per iscritto almeno la metà più uno dei membri.

Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

La riunione potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente e il Direttore generale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, a eccezione di quelle sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione che devono essere prese con la maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione. Il voto è espresso di norma in modo palese. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede. In materia riguardante persone fisiche, su richiesta di almeno tre componenti, il voto dovrà essere espresso in modo segreto. In caso di parità con il metodo del voto segreto si procederà a successive votazioni.

Art.8 - Presidente

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione elegge nel proprio seno un Presidente e può eleggere un Vicepresidente, che sarà scelto tra i componenti che esprimono il versante provinciale diverso da quello del Presidente, che coadiuverà il Presidente e lo sostituirà nei casi di assenza e/o impedimento. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che li ha eletti e sono rieleggibili. La loro elezione e la loro revoca, per gravi motivi, avvengono con il voto favorevole a scrutinio segreto di almeno la metà più uno dei consiglieri.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; promuove l'azione civica, solidaristica e di utilità sociale della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; in caso di necessità e di urgenza, adotta, sentito il Direttore generale, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno a seguito delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art.9 - Direttore generale

1. La Fondazione è amministrata dal Direttore generale secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, scelto fra coloro che abbiano una esperienza documentata per aver svolto funzioni dirigenziali e/o gestionali presso organismi operanti negli ambiti di intervento della Fondazione.

2. Il Direttore generale svolge attività d'impulso e di coordinamento delle attività della Fondazione:

- a. esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e ha la facoltà di firma in ordine all'attività corrente;
- b. svolge le funzioni di direzione della Fondazione e quindi gestisce le attività dell'organizzazione, secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione;
- c. collabora con il Consiglio di amministrazione e con il Comitato d'indirizzo nella preparazione e nello sviluppo dei programmi e delle attività della Fondazione;
- d. partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato d'indirizzo con parere consultivo, esercita le funzioni di Segretario degli organi collegiali e ne esegue le deliberazioni;
- e. predispone entro il 15 (quindici) del mese di gennaio il bilancio preventivo ed entro il 15 (quindici) del mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente che deve essere trasmesso al Revisore legale dei conti con almeno quindici giorni d'anticipo rispetto alla data di convocazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione che delibererà in merito. Essi devono essere depositati presso la sede durante i sette giorni che precedono le date fissate per le adunanze.

Art.10 - Organo di controllo e di revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di amministrazione.

I componenti dell'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento della Fondazione.

2. L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro ed esercita la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo e di revisione legale dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'organo controllo e di revisione legale dei conti dovrà esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio d'esercizio e verificare nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta dei libri sociali, della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede durante i sette giorni che precedono lo svolgimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione che dovrà deliberare in merito al bilancio d'esercizio.

5. Il caso di organo collegiale questo è composto da un Presidente e da altri due componenti, nominati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione con voto a singola preferenza. Esso delibera qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza.

Le funzioni di Presidente sono attribuite al componente che avrà riportato il maggior numero di voti.

6. L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, sia esso collegiale o monocratico, è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, con avviso che dovrà essere inviato ai componenti almeno 8 (otto) giorni prima dell'incontro.

7. L'organo di controllo e di revisione legale dei conti dura in carica cinque anni e, in caso di organo collegiale, i singoli componenti restano in carica fino all'integrale costituzione del nuovo organo di controllo e sono rieleggibili. Qualora venga meno taluno dei componenti, quelli rimasti in carica continueranno a svolgere le loro funzioni. Qualora vengano a cessare, per qualsiasi causa, tutti i componenti, si procederà a nuova nomina.

Art.11 - Comitato d'indirizzo

1. Il Comitato d'indirizzo è l'organo di consultazione del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale e contribuisce alla specificazione delle linee fondamentali e degli indirizzi sociali, culturali ed economici della Fondazione, che devono comunque essere approvati dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato d'indirizzo deve riunirsi almeno una volta l'anno.

2. Il Comitato d'indirizzo è composto da membri scelti tra

persone di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nei campi dell'imprenditorialità sociale, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività filantropiche.

3. Il mandato dei componenti del Comitato d'indirizzo, della durata di cinque anni, coincide con il mandato del Consiglio di amministrazione della Fondazione e i componenti possono essere riconfermati più volte.

Il Comitato d'indirizzo può avere sino a 13 (tredici) componenti e precisamente:

- fino a 8 (otto) componenti designati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione;
- fino a 5 (cinque) componenti designati dai soci fondatori della Fondazione.

Qualora gli aventi diritto alla nomina di componenti del Comitato d'indirizzo non possano o non vogliano provvedere alla suddetta nomina, la stessa sarà effettuata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

4. Il Comitato d'indirizzo elegge nel proprio seno un Presidente e può eleggere un Vicepresidente.

Per la validità della seduta del Comitato d'indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La riunione potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Art.12 - Compensi e rimborso spese

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato d'indirizzo della Fondazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute.

I consiglieri s'impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione tempo, competenze, relazioni, esperienze e professionalità.

Art.13 - Ineleggibilità, decadenza ed esclusione

1. Non possono far parte degli organi della Fondazione:

- a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
- b. coloro che hanno subito condanne per reati finanziari e fallimentari;

- c. coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e di consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati;
- d. i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- e. i parlamentari nazionali ed europei;
- f. coloro che ricoprono cariche in partiti o movimenti politici a livello nazionale, regionale e locale.

2. Dalle cariche negli organi sociali si decade altresì al momento della candidatura a una delle cariche di cui sopra.

I membri del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio di amministrazione stesso, sentito l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti.

Sono cause di esclusione dagli organi della Fondazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione.

È fatto obbligo ai componenti degli Organi di dare immediata comunicazione delle cause di incompatibilità e decadenza che li riguardano.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più componenti degli Organi, i sostituti sono nominati attraverso le medesime modalità mediante le quali era stato scelto il componente cessato dalla carica. I nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri già in carica.

3. Al conflitto d'interessi dei componenti di tutti gli organi si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Art.14 - Libri sociali

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato d'indirizzo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

I verbali delle verifiche dell'Organo di controllo e di revisione legale dei conti devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico.

2. I Fondatori hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali facendone richiesta al Consiglio di amministrazione.

Art.15 - Estinzione

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del Codice civile, nominerà uno o più liquidatori. Al termine della fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio re-

gionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri ETS - Enti del Terzo Settore, preferibilmente operanti nel territorio di riferimento della Fondazione e le cui finalità statutarie e strategie siano coerenti con quelle della Fondazione stessa.

Art.16 - Clausola arbitrale

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra la Fondazione e i componenti degli organi, tra la Fondazione e i beneficiari e tra la Fondazione e i donatori, sono demandate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o in caso di disaccordo dal presidente del Tribunale di Agrigento al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

Art.17 - Norme residuali

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") ss.mm.ii. e relative disposizioni di attuazione e s'intendono richiamate le norme del Codice civile in tema di fondazioni riconosciute e le vigenti disposizioni di legge.

Art.18 - Norma transitoria

L'uso da parte della Fondazione della denominazione "ETS - Ente del Terzo Settore" ed "Ente Filantropico" in conformità con quanto previsto dall'art.12 del "Codice del Terzo settore" acquisterà efficacia integrando automaticamente la denominazione sociale della Fondazione solo successivamente all'istituzione e all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e per effetto dell'iscrizione della Fondazione allo stesso.

Firmato: Francesco Cardinale Montenegro - Calogero Sardo - Florinda Saieva - Giuseppe La Rocca - Claudia Ciccia - Diego Guadagnino - Maria Anna De Vita - La Grassa Alessandro - Pietro Ms Fragnelli - Paolo Maria Morerio - Vassallo Massimiliano - Iole Alonge - Avv. Claudia Gucciardo, Notaio.

Segue l'impronta del sigillo:

"GUCCIARDO CLAUDIA DI PAOLO NOTAIO IN AGRIGENTO"